



## COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) STELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BARILLA'	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FERRETTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) BARGELLI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) BARILLA'

Seduta del 03/09/2020

## FATTO

Il ricorrente rappresenta quanto segue:

- è titolare, con pari facoltà di rimborso, di un Buono Fruttifero Postale trentennale, serie Q/P, emesso in data 17.01.1989, per un importo di £. 5.000.000;
- il buono reca sul retro un timbro, apposto dall'intermediario, che modifica unicamente i tassi di interesse dei primi 20 anni;
- nessuna modifica correttiva è stata apportata in ordine ai rendimenti degli ultimi 10 anni, che vanno perciò pagati secondo la dicitura originaria posta sul retro del titolo, ovvero 1.290.751 Lire (corrispondenti a 666,62 Euro) ogni bimestre;
- al momento della riscossione, avvenuta in data 02.04.2020, l'intermediario ha corrisposto l'importo di 28.914,06, al netto della ritenuta fiscale e con applicazione dell'imposta di bollo per 37,44 euro, per un netto finale di 28.876,62 euro;
- l'intermediario non ha diligentemente incorporato nel testo cartolare le complete determinazioni ministeriali relative al rendimento del titolo (mancando la parte relativa al periodo dal 21° al 30°anno) e tale comportamento ha creato un falso affidamento nel sottoscrittore dei titoli;



- di conseguenza, in relazione al periodo indicato, non si può ritenere ammissibile la possibilità di eterointegrazione del contratto in base al regime speciale dei buoni introdotto dal D.M.13.06.1986 e al titolare devono essere riconosciute le condizioni contrattualmente convenute e descritte sui titoli stessi (cfr. Cass. SS.UU. n. 13979/2007 e l'orientamento costante dei Collegi ABF);
- ha dunque ricalcolato gli importi utilizzando come base di partenza la tabella di maturazione del buono, scaricata dal sito web dell'intermediario, e modificando esclusivamente gli interessi maturati dal 21° anno incluso fino al 30° (cfr. file excel all. a ricorso);
- ha presentato infruttuoso reclamo tramite raccomandata e tramite PEC.

Chiede che gli vengano riconosciuti e liquidati i maggiori interessi in conformità a quanto originariamente previsto e riportato sul titolo, per gli anni dal 21° al 30°, che quantifica in € 20.794,01, dato dalla differenza tra l'importo effettivamente spettante pari a € 49.708,07 e quello riscosso in sede di rimborso pari a € 28.914,06 (al netto della ritenuta fiscale e al lordo dell'imposta di bollo).

L'Intermediario, in sede di controdeduzioni, afferma quanto segue:

- i buoni in controversia appartengono a tutti gli effetti alla serie ordinaria "Q", istituita con il D.M. 13.06.1986, pubblicato sulla G.U. n.148 del 28/06/1986;
- detto decreto indica i saggi di interesse e le relative somme oggetto di rimborso con interesse composto fino al 20° anno (8%, 9%, 10,5% e 12%) e con interesse semplice dal 21° anno sino al 30° anno (12%);
- il rendimento è strutturato prevedendo un interesse composto per i primi vent'anni ed un importo bimestrale, per ogni bimestre maturato oltre il ventesimo anno e fino al 31 dicembre del 30° anno successivo all'emissione, calcolato in base al tasso massimo raggiunto al 20° anno;
- i buoni in controversia sono stati emessi sui moduli della precedente serie P, apponendo sulla parte anteriore un timbro con la serie Q/P e sulla parte posteriore un altro timbro recante la serie Q/P e la stampigliatura della misura degli interessi previsti per la nuova serie;
- in applicazione del disposto dell'art. 5 del DM, era necessario apporre il timbro contenente la sola indicazione dei nuovi e diversi tassi di interesse e non anche dell'importo bimestrale da corrispondersi dal 21° al 30° anno, il cui sistema di calcolo rimaneva invariato in quanto rapportato al tasso di interesse massimo raggiunto e cioè, per il buono in esame, al tasso del 12% indicato nel timbro (e non al 15% previsto dalla precedente serie P);
- un regime differenziato fra i due periodi non trova alcuna giustificazione poiché l'avvenuta apposizione dei timbri prescritti – pur in assenza di un'espressa deroga al regime di interessi previsto per il periodo successivo al ventesimo anno – appare pienamente idonea a qualificare il buono sottoscritto dall'appellante come appartenente alla nuova serie "Q" e, dunque, integralmente assoggettabile al relativo regime (cfr. Corte di Appello di Milano, sent. 5025 del 16.12.2019)
- non è invocabile il principio dell'affidamento incolpevole poiché in ragione del tenore letterale dei moduli sottoscritti e della pubblicità legale del predetto D.M. (pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale), il cliente si sarebbe dovuto avvedere, usando l'ordinaria diligenza, che il titolo acquistato apparteneva alla serie Q/P, con conseguente applicazione dei relativi rendimenti fino alla scadenza (cfr. Cass. SS.UU. 3963/2019);
- la sentenza della Corte di Cassazione a SS UU n. 13979/2007, riguarda un caso del tutto differente rispetto a quello in controversia (buoni emessi su moduli di serie



non più in vigore e senza indicazioni relative alla nuova serie e ai nuovi rendimenti) e comunque esclude espressamente che possa farsi riferimento al legittimo affidamento nel caso in cui sul buono sia presente una stampigliatura con l'indicazione di una sigla e di condizioni diverse;

L'intermediario richiama ed allega inoltre svariate pronunce di merito (oltre alla sentenza della Corte Costituzionale del 20 febbraio 2020 in merito alla legittimità costituzionale dell'art. 173 del D.P.R. 156/1973 nella parte in cui *"consentiva di estendere, con decreto del Ministro del Tesoro assunto di concerto con il Ministro per le Poste e le Telecomunicazioni, le modifiche peggiorative dei tassi di interesse ad una o più serie di buoni postali fruttiferi, emesse precedentemente al decreto ministeriale stesso".*)

Chiede il rigetto integrale del ricorso.

Il cliente nelle repliche conferma sostanzialmente quanto già dedotto in sede di ricorso. In particolare precisa che:

- contrariamente a quanto affermato dall'intermediario, la giurisprudenza costante dell'ABF, per i BPF emessi successivamente al D.M. 13/6/1986, ha ritenuto legittimo l'affidamento riposto dal cliente circa l'applicabilità dei criteri di rimborso previsti sul titolo, per la parte in cui non siano diversamente disciplinati dalla stampigliatura apposta in sede di emissione;
- l'intermediario deve dunque corrispondere, gli interessi dal 21° al 30° anno, secondo la dicitura originaria prevista sul retro del titolo: *"Più lire 1.290.751 [corrispondenti a 666,62 euro] per ogni bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione"*;
- dalle tabelle di calcolo desumibili dal sito di Cassa Depositi e Prestiti si evince che dal 21° al 30° anno gli interessi maturati secondo le tabelle ministeriali sono stati di 270,54 euro a bimestre;
- i maggiori interessi richiesti in sede di ricorso sono pari a 396,08 euro a bimestre (€ 666,62 - € 270,54) da applicarsi dal 17.11.2009 al 31.12.2019;
- l'applicazione dei maggiori interessi dal 21° al 30° anno comporta un valore di liquidazione lordo di € 56.440,33, corrispondente ad € 49.708,07 euro al netto dell'imposta al 12,5% e al lordo dell'imposta di bollo;
- l'intermediario dovrà dunque liquidare maggiori interessi per l'importo lordo di €. 23.764,59 euro, corrispondenti a € 20.794,01 euro al netto dell'imposta del 12,5% (e al lordo dell'imposta di bollo);
- l'intermediario ha utilizzato delle controdeduzioni *"standard"* non adattandole alla fattispecie in esame, pertanto parte della trattazione non è pertinente alle richieste oggetto del ricorso e alcuni dettagli indicati sono palesemente inesatti;
- a sostegno delle proprie argomentazioni, l'intermediario richiama la decisione della Corte di Cassazione n. 3963 dell'11.2.2019 e la sentenza della Corte Costituzionale del 20 febbraio 2020, che si riferiscono al diverso caso di buoni emessi prima del D.M. 13.06.1986;
- l'intermediario, inoltre, richiama più volte la decisione della Suprema Corte n.13979 del 15 giugno 2007, relativa a buoni emessi nel giugno 1986, ma tale decisione conferma che la dicitura apposta sul buono prevale sulle tabelle ministeriali.



## DIRITTO

Il cliente è cointestatario, con pari facoltà di rimborso, unitamente ad altro soggetto qui non intervenuto, del buono fruttifero postale trentennale della serie Q/P n. \*\*\*022, emesso in data 17/01/1989, per un valore di £ 5.000.000.

In tema, con decisione n. 6142/20 del 3/4/2020, il Collegio di Coordinamento ha formulato i seguenti principi di diritto:

A) Nella disciplina dei buoni postali fruttiferi dettata dal testo unico approvato con il D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, il vincolo contrattuale tra emittente e investitore si articola sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti. Resta ferma la possibilità che i buoni vengano integrati e/o modificati ai sensi dell'art. 1339 c.c., sotto il profilo della determinazione dei rendimenti, da provvedimenti della Pubblica Autorità, purché successivi alla sottoscrizione dei titoli.

B) L'incompetenza dell'ABF a occuparsi della materia tributaria, non implica che sia precluso allo stesso organismo di accertare l'ammontare dei rendimenti dovuti al sottoscrittore di buoni fruttiferi postali là dove questi risultino contrattualmente collegati a parametri fiscali. In tal caso il regime fiscale, precedente o successivo all'emissione dei BFP, assume rilievo negoziale, valutabile al fine della determinazione del quantum della prestazione dedotta in contratto.

Nella citata decisione, il Collegio di coordinamento ha affermato che *“assume un indubbio significato la circostanza che il richiamato art. 5 del D.M. 13 giugno 1986, con il quale era stata disposta l'ultima modifica dei tassi di interesse precedente all'emissione qui in rilievo secondo quanto previsto dall'art. 173 del D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (Codice Postale) - che prevede e regola (non è superfluo rilevarlo) le variazioni dei tassi -, si è fatto carico di imporre agli uffici emittenti l'obbligo, pur quando fossero stati utilizzati moduli preesistenti, di indicare sul documento il differente regime cui essi erano soggetti; il che nella vicenda qui in esame non è accaduto con riguardo al periodo tempo dal 21° al 30° anno. Tale circostanza dimostra, invero, come il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore, anche a mente delle previsioni normative richiamate, sia destinato a formarsi sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni, fatta salva, appunto, la possibilità di una successiva etero-integrazione per effetto di decreti ministeriali modificativi dei tassi di rendimento, ai sensi dell'art. 173 del Codice Postale. Disposizione, quest'ultima, che opera un ragionevole bilanciamento tra tutela del risparmio e un'esigenza di contenimento della spesa pubblica, nel pieno dei principi sanciti dagli artt. 3 e 47 Cost. (Corte Cost., n.26/2020).*

*...omissis...*

*In definitiva, alla luce del contenuto delle domande e delle eccezioni di cui agli atti, la domanda del ricorrente, volta ad ottenere, con riguardo al BFP della serie Q/P il rendimento previsto dalla tabella posta sul retro del buono limitatamente al periodo dal 21° al 30° anno, merita di essere accolta.*

*... omissis...*



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

*Nella disciplina dei buoni postali fruttiferi dettata dal testo unico approvato con il D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, il vincolo contrattuale tra emittente e investitore si articola sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti. Resta ferma la possibilità che i buoni vengano integrati e/o modificati ai sensi dell'art. 1339 c.c., sotto il profilo della determinazione dei rendimenti, da provvedimenti della Pubblica Autorità, purché successivi alla sottoscrizione dei titoli (...)"*

## **PER QUESTI MOTIVI**

**Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario applichi le condizioni riportate sul retro del titolo, per il periodo dal ventunesimo al trentesimo anno, al netto delle ritenute fiscali.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

**IL PRESIDENTE**

Firmato digitalmente da  
FLAVIO LAPERTOSA